



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

AVVISO SO.LA.RE SARDEGNA

“Sostegno Lavoro Regione Sardegna”

Intervento pluriennale

PR SARDEGNA FSE+ 2021-2027 AL SERVIZIO DELLA DIGNITÀ

Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 6166 finale del 25.8.2022 che approva il programma "PR Sardegna FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Sardegna in Italia. CCI 2021IT05SFPR013

Priorità 1 – “Occupazione”

Obiettivo specifico: ESO4.1. “Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale (FSE+)” - O.S. a)

Settore di intervento 134. Misure volte a migliorare l'accesso al mercato del lavoro

D.G.R. n. 17/12 del 4.4.2025

FAQ AL 18 LUGLIO 2025



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

DOMANDA N. 1 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA DOMANDA DI AIUTO TELEMATICA E ALLEGATI

“Quali documenti saranno necessari all'invio della domanda, e soprattutto come si invierà. Attualmente non trovo la pagina per l'invio delle richieste.”

“Tra i documenti da presentare al momento della DAT è indicato che bisogna inviare l'allegato 10 Dichiarazione Titolare effettivo.se una società ha più titolare effettivi, se dobbiamo fare un unico file con la firma di tutti i titolari effettivi, oppure bisogna inviare un file per ogni titolare?”

“L'allegato 10 Dichiarazione del titolare effettivo, va inviata al momento della DAT? Visto che l'obbligo era solo per le società di capitali come dobbiamo comportarci per le ditte individuali e le società di persone?”

“Nel caso di compilazione della Dichiarazione del datore di lavoro, si invita l'interessato ad utilizzare l'apposito modulo predisposto e pubblicato nelle pagine dedicate all'Avviso sui siti istituzionali, e si rammenta che la produzione dello stesso deve necessariamente essere corredata da copia delle comunicazioni trasmesse al singolo lavoratore esclusivamente tramite PEC o Raccomandata A/R”

“All'interno della cartella compressa degli allegati editabili non è presente l'allegato sul regime di aiuto DE MINIMIS. È normale questa assenza?”

“Non ho una firma digitale certificata, posso caricare la documentazione che sarà firmata digitalmente, o la firma è da apporre al momento della presentazione della DAT?”

“Non è chiaro se in qualità di soggetto abilitato è possibile predisporre e inviare la DAT per conto dei clienti acquisiti in delega”

“Quando sarà possibile, per gli utenti delegati alla presentazione della domanda tramite le proprie credenziali spid, apporre il flag di delega su Solare 2025 sul Sil Sardegna. All' interno della Domanda bisogna indicare il numero protocollo e data scadenza durc.Al momento della presentazione della domanda bisogna indicare il codice Ateco di riferimento aggiornato con la nuova classificazione 2025 o 2007”.

“Un'azienda con più sedi legali e/o più codici ATECO deve presentare una domanda "Under" e una domanda "Over" per ciascun codice ATECO e/o sede legale, oppure è sufficiente presentare un'unica domanda "Under" e un'unica domanda "Over" a livello aziendale?”

“Un'azienda con i seguenti codici ATECO: 79.90.19 e 50.10.00, ha assunto dei lavoratori under e over, che saranno impiegati in entrambe le attività. È necessario presentare una (DAT) distinta per ogni codice ATECO, oppure è sufficiente presentare un'unica DAT per gli under e una per gli over, includendo i lavoratori di entrambi i codici ATECO?”



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

“Un’azienda che possiede 2 codici ATECO che rientrano entrambi nel Bando in oggetto. Ci chiediamo se necessita fare 2 DAT separate (una per ogni codice ateco) o se è possibile inviare la richiesta di contributo con un solo codice Ateco”

RISPOSTA N. 1

Con riferimento alle modalità di presentazione della domanda di aiuto telematica (DAT) si richiama integralmente il contenuto dell’art. 15 dell’Avviso, rubricato “Modalità di presentazione della domanda di aiuto telematica DAT”, nel quale sono contenute tutte le informazioni necessarie per la compilazione della stessa (a tal proposito, si rammenta che **non è prevista l’indicazione del numero di protocollo e scadenza del DURC e che il sistema è già aggiornato alla classificazione ATECO 2025**).

La domanda può essere presentata soltanto con le descritte modalità telematiche, ogni altra modalità è causa di esclusione, come prescritto dall’art. 16.1.1 dell’avviso medesimo.

A far data da lunedì 21 luglio 2025, sarà disponibile, nel portale SIL, il Manuale Operativo per gli utenti, nel quale saranno esplicitati tutti i passaggi di caricamento della domanda. A tal proposito si invita a prendere compiutamente visione delle modalità di accesso al portale. Sul punto, non è superfluo sottolineare che:

- **gli utenti profilati potranno accedere all’area riservata esclusivamente attraverso la propria identità digitale (TS-CNS - Tessera Sanitaria o SPID);**
- **il sistema non consente sessioni di lavoro contemporanee per la stessa identità digitale.**

In pari data sarà disponibile la funzione “delega” per l’associazione delle utenze delegate, la quale funzione è, come di consueto, stata predisposta per l’invio della candidatura in luogo del soggetto proponente.

Si ribadisca, inoltre, che la DAT inviata dovrà essere pertinente con il target per il quale s’intende chiedere l’aiuto (es. se un’impresa richiede l’aiuto per entrambi i target, *under* ed *over*, dovrà inviare **due domande separate, ciascuna riferita alla tipologia di lavoratori afferenti al target pertinente e ciascuna corredata da tutti i documenti previsti dall’avviso, ivi compreso il modulo di annullamento della marca da bollo**).

Parimenti, qualora, **all’interno di uno stesso target si ritenga di poter computare il costo di parte di quei lavoratori al regime in esenzione e parte al regime *de minimis*, devono essere inviate due distinte domande**, una per i lavoratori che posseggono i requisiti per l’imputazione nel regime in esenzione e un’altra per i quali, invece, il costo salariale può essere computato nel regime “*de minimis*”.

Lo stesso dicasi nell’eventualità in cui l’impresa proponente possieda più codici ATECO, tutti ammessi alla partecipazione all’avviso. Sarà sufficiente inviare un’unica DAT per target (*under* e *over*) qualora si intenda computare il costo della retribuzione di tutti quei lavoratori (che saranno poi riportati nel prospetto lavoratori) impiegati nell’attività esercitata con l’ATECO di candidatura. Diversamente, considerato che la sezione del portale nella quale deve essere indicato il codice ATECO è strutturata con un menù a tendina nel quale è



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

possibile selezionare un solo ATECO, se l'impresa ha impiegato i lavoratori, per i quali intende richiedere l'aiuto in più attività esercitate con più codici ATECO, dovrà necessariamente procedere all'invio di più DAT, ciascuna pertinente con il codice ATECO di candidatura.

Da ultimo, quanto agli allegati il cui caricamento è obbligatorio in fase di candidatura, si richiama il contenuto del succitato art. 15 dell'avviso, rammentando che è obbligatorio il caricamento:

- dell'allegato 1 qualora non esenti dal versamento dell'imposta di bollo;
- dell'allegato 4 qualora si intenda richiedere l'aiuto in regime di esenzione (a tal proposito, **si evidenzia che non esiste alcun allegato di cui è prescritta la compilazione qualora si richieda l'aiuto in de minimis**);
- dell'allegato 10, la cui compilazione è **sempre obbligatoria** a prescindere dalla composizione della compagine sociale, delle quote possedute e della circostanza che trattasi di ditte individuale o società di persone nonché dell'eventuale esposizione politica del dichiarante/i e le cui istruzioni per la compilazione sono tutte contenute nel modulo stesso.

L'allegato 9 (dichiarazione del datore di lavoro) dovrà essere caricato in una fase successiva rispetto a quella di candidatura, soltanto se si richiede l'aiuto in regime di esenzione e soltanto qualora non sia stato possibile far compilare al lavoratore la dichiarazione di cui all'allegato 5. A tal proposito, si specifica che le comunicazioni a cui si fa riferimento e che è necessario allegare, altro non sono che le ricevute della raccomandata a/r o della pec, che comprovano che il datore di lavoro ha, quanto meno, provato a raggiungere il lavoratore al fine di far egli compilare l'allegato 5.

DOMANDA N. 2 –REQUISITI LAVORATORI

“È richiesto il requisito della disoccupazione quindi della sottoscrizione della did anche per gli under 35? corretto?”

“Si può richiedere al CPI la DID riferita alla data di assunzione ora o comunque in un secondo momento ad assunzione avvenuta o si potrebbe eventualmente dichiarare lo stato di disoccupazione in altra forma?”

“Relativamente all'art 14.1.1 vorrei conferma del fatto che coloro che hanno presentato domanda NASpl/DIS-COLL nei mesi precedenti l'assunzione non devono essere in possesso della Did al momento della sottoscrizione del contratto, in quanto l'istanza all'Inps per tali prestazioni equivale ad aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità”

“Possesso della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID): relativamente a quest'ultimo punto che cosa dobbiamo indicare esattamente? Il datore di lavoro da dove evince questa informazione? Quando il



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

lavoratore da la propria DID viene rilasciato un documento che il datore dovrà quindi menzionare nel prospetto lavoratori?”

“Anche nel caso in cui si optasse per il regime di esenzione è necessario essere in possesso della DID al momento dell'assunzione? Per esempio, un soggetto svantaggiato che non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi”

“Nei requisiti generali art. 14.1.1 si richiede ai partecipanti di aver compiuto 18 anni al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro. Nell'art. 14.1.3 sotto la macrovoce lavoratori svantaggiati rientrano coloro che hanno dai 15 ai 24 anni. In questo caso per un minorenni di 16 - 17 anni (studente) assunto dall'impresa può essere richiesto l'aiuto in regime di esenzione come lavoratore svantaggiato?”

RISPOSTA N. 2

Sul punto si richiama integralmente il contenuto dell'art. 14.1.1 dell'avviso, il quale richiede, tra i requisiti generali, il possesso della DID.

Si evidenzia che i requisiti generali e specifici dei destinatari, sia appartenenti al target under 35 che a quello over 35, devono essere posseduti alla data di assunzione.

Relativamente alle modalità di rilascio della DID si rimanda alle disposizioni della circolare ANPAL n. 1 del 23.7.2019 “Regole relative allo stato di disoccupazione alla luce del D.L. n. 4/2019 (convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019).

In questa sede si rammenta che, ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. n. 150/2015, sono considerati disoccupati, coloro che sono privi di impiego e che dichiarano, in forma telematica, al Sistema Informativo Unitario delle politiche del lavoro (SIU), la propria immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Servizio competente.

La DID può essere resa da un soggetto disoccupato o da un lavoratore a rischio di disoccupazione (licenziato che si trova nel periodo di preavviso) tramite MyANPAL oppure attraverso i portali regionali, ove presenti, o presso un centro per l'impiego (CPI).

Coloro che hanno presentato domanda NASpl/DIS-COLL non devono formalizzare la DID, in quanto l'istanza all'INPS per tali prestazioni equivale ad aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità.

Si precisa, infine, che l'Amministrazione provvederà, in sede di controlli tesi alla verifica dei requisiti richiesti per i destinatari, ad acquisire d'ufficio quanto utile alla verifica medesima e, in particolare, le DID riferibili al momento precedente la sottoscrizione del contratto di lavoro.

Pertanto, l'impresa richiedente il requisito dovrà limitarsi a dichiarare il possesso dei requisiti generali e specifici in capo al destinatario senza dover produrre alcunché.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

Da ultimo, si specifica che il possesso della DID è richiesto a prescindere dalla scelta del regime di aiuto prescelto.

Non è superfluo evidenziare che non è ammesso a contributo il costo dei lavoratori infra-diciottenni, ancorché svantaggiati ai sensi del Reg. (UE) 651/2014).

DOMANDA N. 3 TIPOLOGIA CONTRATTUALE AGEVOLABILE:

“È ammessa la presentazione della Domanda di Aiuto per gli stessi lavoratori che hanno già beneficiato dell’incentivo nell’annualità 2024, purché risultino disoccupati al momento dell’assunzione nel 2025 e in possesso dei requisiti previsti per i destinatari?”

“È possibile per le imprese che hanno già beneficiato del contributo nella scorsa edizione (2024) presentare una nuova domanda per l’annualità 2025, qualora in possesso dei requisiti previsti dal nuovo Avviso?”

“Chiediamo se sia possibile accedere al contributo previsto per la trasformazione del contratto, pur non trattandosi di nuove assunzioni.”

“Relativamente alle assunzioni, qualora si presentasse il caso di un lavoratore già in forza in azienda che cessa e viene riassunto nel periodo temporale dal 1° marzo al 31 dicembre 2025, può rientrare fra i beneficiari del bando?”

“Le assunzioni stagionali rientrano nel presente Avviso?”

“I contratti ammessi sono anche a durata determinata?”

“Per i contratti a termine sono ritenuti validi eventuali proroghe e rinnovi ai fini dell’importo spettante?”

“Un dipendente con contratto a tempo determinato assunto a novembre 2024 ma trasformato a tempo indeterminato a maggio 2025 può essere inserito al fine di ricevere il contributo?”

“Verranno conteggiati nell’aiuto anche le mensilità oggetto di proroga del contratto a tempo determinato, onde si dovrà far riferimento solo alla scadenza prevista del contratto stipulato?”

“Nel bando viene indicato che l’aiuto potrà essere concesso per le frazioni temporali uguali a 15 giorni nella misura del 50% dell’aiuto medesimo riconoscibile, ma subito dopo viene riportato che sono ammesse le assunzioni con contratto a tempo determinato della durata di almeno un mese. Quest’ultima indicazione (assunzioni con durata di almeno un mese) risulta essere, dunque, incongruente con quanto riportato relativamente all’ammissione di assunzioni con durata uguale a 15 gg”



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

“In merito al Bando Solare, si chiede se possa presentare domanda di partecipazione un'impresa agrituristica (che rientra con codice ATECO tra quelli presenti nel bando) e che applica Il CCNL Agricoltura Otd e Florovivaisti”

RISPOSTA N. 3

Sul punto, si precisa che la finalità dell'avviso è quella di offrire un contributo, alle imprese della filiera turistica (per loro natura stagionali e/o comunque a tempo determinato), per le **assunzioni** effettuate a far data dal **1° marzo 2025 e fino al 31 dicembre 2025, con esclusione delle mensilità di luglio e agosto 2025**.

Pertanto, nessun aiuto può essere riconosciuto per le retribuzioni dei lavoratori che fossero già in forza presso l'impresa richiedente al 1° marzo 2025, ancorché per effetto di trasformazione del contratto decorrente, comunque, da data precedente al suddetto 1° marzo 2025.

Allo stesso modo nessun aiuto potrà essere riconosciuto per le retribuzioni dei lavoratori relative a mensilità successive al 31.12.2025 o per le mensilità di luglio e agosto 2025. Si precisa che le 8 mensilità massime per le quali è possibile richiedere l'aiuto devono essere comunque contenute entro il periodo 1.3.2025/31.12.2025.

Si evidenzia che il calcolo per le mensilità non ancora conclusesi al momento di presentazione della domanda di aiuto telematica (DAT) non potrà che essere presuntivo.

A tal proposito, si rappresenta che è possibile fin d'ora richiedere il contributo per le mensilità non ancora concluse e per i contratti non ancora sottoscritti, tuttavia è necessario prenotare il relativo budget in fase di presentazione della domanda, pena l'impossibilità, nelle fasi successive del procedimento, di richiedere il contributo medesimo per le mensilità non ancora conclusesi o per i contratti non ancora sottoscritti nel momento in cui si è inviata la DAT.

Si ribadisce, inoltre, che:

- la proroga del contratto di lavoro ha l'unico effetto di modificare la durata del contratto stesso e posticiparne l'originaria naturale scadenza, pertanto, l'aiuto potrà essere richiesto per tutte le mensilità effettive previste dal contratto di assunzione la cui naturale scadenza è da intendersi quella prorogata;
- non potrà essere riconosciuto alcun aiuto per assunzioni di durata inferiore a 1 mese; statuizione che, lungi dall'essere in contraddizione con la precedente (*è riconosciuto un aiuto pari al 50% di quanto previsto per la corrispondente fascia di retribuzione per frazioni temporali pari a 15 giorni*), va letta nel senso che, fermo restando il primo contratto della durata di almeno 1 mese, per frazioni temporali uguali a 15 giorni (evidentemente dopo il primo mese) l'aiuto potrà essere concesso nella misura del 50% di quello riconoscibile.

Quanto, infine, ai lavoratori impiegati con il CCNL delle aziende agricole, è sufficiente, nel momento in cui dovrà essere compilata la sezione “Prospetto Lavoratori”, indicare il codice della comunicazione obbligatoria



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

di assunzione; sarà, eventualmente, cura dell'Amministrazione intervenire, se del caso, con l'esercizio del soccorso istruttorio qualora emergano incongruenze in sede di istruttoria.

Da ultimo, si specifica che non vi è alcuna preclusione alla partecipazione all'avviso sia relativamente alle imprese che hanno già fatto domanda nelle precedenti annualità (e alle quali è stato concesso il contributo) sia relativamente agli stessi lavoratori per i quali la stessa impresa ha chiesto (ed eventualmente anche già ottenuto) il contributo per le annualità precedenti.

DOMANDA N. 4 – LICENZIAMENTI NEI 12 MESI PRECEDENTI LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

“Un'azienda che opera in ambito stagionale - turistico ha licenziato un dipendente per giustificato motivo soggettivo in data 10 gennaio 2025, a seguito della chiusura temporanea dell'attività nei mesi invernali. Lo stesso lavoratore è stato successivamente riassunto il 7 aprile 2025. Si chiede se, alla luce di quanto descritto, l'azienda possa considerarsi ammissibile al bando SO.LA.RE 2025 e rientrare nei requisiti di partecipazione?”

RISPOSTA N. 4

Sul punto, si richiama integralmente l'art. 12.1 dell'avviso, rubricato "Requisiti di ammissibilità", laddove è espressamente previsto che il soggetto proponente non deve avere, nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione dell'avviso attuativo della norma in argomento, effettuato licenziamenti di lavoratori con contratto a tempo indeterminato con motivazione diversa dalla giusta causa.

A tal proposito, non è superfluo sottolineare che tutte le fattispecie di cessazione del rapporto lavorativo originate da motivazioni diverse dalla giusta causa (es. licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamento per giustificato motivo soggettivo), non sono assimilabili, né in fatto né in diritto, alla fattispecie del licenziamento per giusta causa (la quale, per inciso, comprende tutti i casi di recesso *ad nutum*, compreso il recesso in esito al mancato superamento del periodo di prova).

Si rammenta che la giusta causa, nella nozione che si rinviene dall'art. 2119 c.c., è posta a supporto del licenziamento intimato in ragione di un inadempimento del lavoratore talmente grave da non consentire, anche in via provvisoria, la prosecuzione del rapporto di lavoro, tale per cui qualsiasi altra sanzione, diversa dal licenziamento, risulti insufficiente a tutelare l'interesse del datore di lavoro.

Pertanto, se l'impresa proponente ha effettuato licenziamenti con motivazione diversa dalla giusta causa, nell'arco temporale ricompreso tra il 26.6.2024 e il 26.6.2025, evidentemente non possiede i requisiti generali richiesti dall'avviso per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica che qui occupa.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

DOMANDA N. 5 – VARIAZIONI CONTRATTI DI LAVORO

” Nel caso in cui un dipendente a tempo determinato venisse assunto con un contratto generico 7° livello per un mese per poi essere modificato e prorogato con un 5° livello, il contributo viene calcolato sulle diverse basi retributive o solo sul primo contratto?”

“Un'azienda ha assunto un dipendente con CCNL Marittimi, da giugno a settembre. Al termine di questo periodo, lo stesso lavoratore sarà riassunto con un contratto di tipologia diversa e regolato da un differente CCNL. In questo caso, è possibile inserire lo stesso dipendente con due contratti distinti?”

RISPOSTA N. 5

Sul punto si specifica che, allorquando la tipologia di contratto è differente, per livello contrattuale o differente CCNL, il calcolo del contributo deve essere effettuato come se fossero due contratti distinti, ancorché riferiti allo stesso lavoratore.

Diversamente, nel caso in cui il contratto originario venga modificato successivamente all'assunzione, la regola è quella contenuta nell'art. 8, ossia che, ai fini del calcolo dell'aiuto, non dovranno essere considerate eventuali variazioni in aumento della paga base lorda oraria rispetto al primo contratto.

DOMANDA N. 6 – CODICI ATECO

“Al momento della presentazione della domanda, la piattaforma telematica sarà già aggiornata con i nuovi codici ATECO 2025”

“Essendo riportati nell'allegato A all'avviso relativo al bando in oggetto sia i codici Ateco della classificazione 2025 che quelli della classificazione precedente, quale comanda tra i due? In particolar modo se magari con la vecchia classificazione l'azienda rientrava, e con la nuova no”

“In fase di partecipazione al bando SO.LA.RE. 2025, un'impresa della filiera turistica che risulta ancora in visura camerale con un vecchio codice ATECO (ancora valido nel periodo transitorio sino a novembre 2025), può considerarsi ammessa al bando? È necessario procedere ad una variazione volontaria e anticipata del codice ATECO presso la CCIAA di competenza, con relativo pagamento di diritti, al fine di adeguarsi subito alla nuova classificazione?”

“La nostra azienda opera nel settore delle pulizie con codice ATECO 81.21.00 (codice rientrante nella tabella Allegato A). Le attività vengono svolte principalmente presso uffici di aziende private (non riconducibili al comparto turistico) e relative pertinenze e condomini. Una parte minoritaria dei servizi è rivolta a committenti operanti nel settore extra-alberghiero, come B&B e case vacanze. Si chiede pertanto se, pur non svolgendo



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

l'attività di pulizia in prevalenza presso strutture riconducibili al comparto turistico, l'azienda possa comunque essere ammessa alla partecipazione al bando.”

RISPOSTA N. 6

Sul punto si ribadisce che il portale SIL, al momento dell'apertura per il caricamento delle domande sarà già configurato con la classificazione ATECO 2025. Pertanto, al momento della candidatura, nello slot dedicato alla compilazione del codice ATECO, sarà presente un menù a tendina dove saranno selezionabili soltanto i codici di cui alla nuova classificazione, i quali sono anche indicati nell'Allegato A in calce all'avviso, seconda colonna.

Quanto all'aggiornamento del codice ATECO in CCIAA, si precisa che l'Amministrazione regionale, in sede di istruttoria della domanda e ai fini dell'ammissibilità della stessa, procederà a verificare che il codice ATECO presente in visura, ancorché non ancora aggiornato nella vigenza della disciplina transitoria, corrisponda a quello della precedente classificazione (i quali sono, ad ogni buon conto) indicati nell'Allegato A in calce all'avviso accanto a quelli vigenti.

Nel caso di possesso di più codici ATECO, il soggetto proponente deve scegliere con quale codice ATECO intende candidarsi, anche se riferito ad attività non prevalente, purché ricompreso nell'allegato in calce all'avviso, verificabile nella visura camerale e, in ogni caso, indicato nelle comunicazioni obbligatorie dei lavoratori per i quali si richiede l'aiuto.

DOMANDA N. 7 – VERIFICHE REQUISITI REGIME DE MINIMIS

“Per il calcolo per il regime in de minimis bisogna considerare che ci sia il presupposto alla data della pubblicazione dell'avviso oppure è da intendersi al momento in cui verrà analizzata la pratica.”

“Il de minimis va rispettato sia al momento dell'invio della DAT che al momento dell'ammissione definitiva”

RISPOSTA N. 7

Sul punto si richiama integralmente il contenuto dell'art. 16.1.3, laddove è espressamente specificato, alla lett. a) che, in fase di verifiche *ex ante* i funzionari incaricati andranno a interrogare, in caso di scelta del regime *de minimis*, i registri (RNA, SIAN e SIPA) in merito al rispetto dei massimali e alle regole sul cumulo a verifica dell'adempimento di detti obblighi²² e dell'identificazione di eventuale candidatura di un'impresa unica.

Va da sé che le verifiche sopra descritte vengono effettuate in fase di ammissibilità della domanda.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

DOMANDA N. 8 – INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE DI TIPO ECONOMICO RETRIBUTIVO

“Non essere beneficiarie, al momento della presentazione della DAT, per gli stessi lavoratori, di altri incentivi all'assunzione di tipo economico/retributivo”

“In particolare vorremmo sapere se i contributi SO.LA.RE siano cumulabili con le agevolazioni di cui alla Decontribuzione Sud.”

*“Si chiede se sia **ammissibile la presentazione della Domanda di Aiuto Telematica (DAT)** per un lavoratore per il quale l'impresa sta **già usufruendo di un'agevolazione contributiva** (es. esonero contributivo per under 36, Legge 68/1999, ecc.), **non configurandosi tale misura come incentivo economico/retributivo** ai sensi dell'Avviso. Si precisa che **non è stato richiesto né ottenuto alcun incentivo di tipo economico o retributivo per il medesimo lavoratore**”*

RISPOSTA N. 8

Per quanto concerne il novero degli incentivi all'assunzione di tipo economico/retributivo per gli stessi lavoratori, si rinvia alle regole del cumulo di matrice comunitaria che impongono il divieto di doppio finanziamento.

Non è possibile enucleare compiutamente e a priori quali siano tali incentivi, né è onere dell'amministrazione fornire tali specifiche.

Sul punto non può che rinviarsi, da ultimo, al Regolamento UE 2021/241, istitutivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza, il quale prevede una specifica disposizione in riferimento al cumulo (e al divieto del doppio finanziamento) dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in particolare, all'art. 9 rubricato “Addizionalità e finanziamento complementare” precisa che *“Il sostegno nell'ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo”*.

Inoltre, nei Considerando del citato Regolamento, viene specificato che *“Per garantire un'assegnazione efficiente e coerente dei fondi e il rispetto del principio della sana gestione finanziaria, le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero essere coerenti e complementari ai programmi dell'Unione in corso, evitando però di finanziare **due volte la stessa spesa** nell'ambito del dispositivo e di altri programmi dell'Unione. In particolare, la Commissione e lo Stato membro dovrebbero garantire in ogni fase del processo un coordinamento efficace volto a salvaguardare la coesione, la coerenza, la complementarità e la sinergia tra le fonti di finanziamento. [...]”* e viene anche ribadito il concetto, già espresso all'art. 9, che *“I progetti di riforma e di investimento finanziati nell'ambito del dispositivo dovrebbero poter ricevere finanziamenti da altri*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo”.

Sul tema, peraltro, è intervenuto anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la **circolare 14.10.2021, n. 21** da cui emerge un divieto assoluto di cumulo sulle stesse spese a valere sia con gli **altri Programmi europei**, sia con le **altre misure finanziate con le risorse del PNRR**, sia con le **risorse ordinarie previste dal Bilancio statale**.

Di contro, come già specificato, nulla osta alla richiesta di aiuto per l'anno 2025 per i medesimi lavoratori il cui costo è stato già portato a rendicontazione con riferimento agli avvisi di pari natura relativi alle annualità precedenti.

DOMANDA N. 9 – DIVIETO DI PREISTRUTTORIA

“Con la presente desideriamo richiedere informazioni in merito alla possibilità di partecipare al bando SO.LA.RE per l'ottenimento del contributo previsto, relativamente ad alcune lavoratrici della nostra azienda. Nello specifico, si tratta di tre donne over 35, assunte con contratto a tempo determinato in data 20 aprile 2024, il cui rapporto di lavoro è stato trasformato in tempo indeterminato il 18 aprile 2025.”

“Rientrano tutti i sottocodici rispetto al codice Ateco principale anche se non indicati nell'allegato A? Esempio: codice presente nell'allegato A: 56.11.2; codice ateco dell'azienda interessata: 56.11.21; tale ultimo codice si intende sottocodice del 56.11.2 e, quindi, rientrante tra gli aventi diritto?”

RISPOSTA N. 9

La tipologia di avviso non consente attività preistruttoria ad opera dell'Amministrazione e, pertanto, non è possibile fornire risposte specifiche per il caso singolo.

La scelta se presentare o meno la domanda a valere sull'avviso *de quo*, resta nella piena discrezionalità del potenziale soggetto proponente.

L'Amministrazione provvederà, in sede di istruttoria tesa all'ammissibilità formale della domanda, a porre in essere tutte le attività riconducibili all'istituto del soccorso istruttorio, se del caso, nonché a formulare eventuali censure attraverso gli istituti all'uopo predisposti dal legislatore, garantendo l'attività interlocutoria e il diritto al contraddittorio procedimentale.